



**Comune di Ascoli Piceno**  
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 25/02/2016  
ripubblicato il 30/03/2016 per 15 giorni consecutivi.

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo dei tributi e delle altre entrate non tributarie nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
2. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai Comuni, ai sensi dell'art. 3 e 7 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e s.m.i., disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, co. 5, 7 e 8, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) nonché l'accertamento, la liquidazione, il rimborso, la riscossione ed ogni altra attività di definizione delle entrate patrimoniali, ad eccezione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni per la quale si rinvia ad apposito regolamento.

## **Articolo 2 - Oggetto del canone di concessione non ricognitorio**

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Ascoli Piceno descritte nell'Allegato A) al presente Regolamento sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale ed assoggettate al canone. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni di tratti di strada per i quali il Comune esercita la potestà autorizzatoria, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Codice della Strada nonché le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano le strade del centro abitato del Comune.
2. Il canone non ricognitorio individua la funzione di corrispettivo, svolta dal canone, quale vera e propria controprestazione per l'uso particolare del suolo pubblico.
3. Ai sensi del co. 1 dell'art. 25 del succitato D.Lgs. N.285/1992, le occupazioni a carattere permanente del demanio e del patrimonio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni/autorizzazioni rilasciate dal Comune.
4. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
5. Soggetto attivo del canone è il comune di Ascoli Piceno.

## **Articolo 3 - Soggetto obbligato al pagamento del canone**

1. Il canone è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### Articolo 4 - Concessioni

1. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente Regolamento, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove.  
Il Comune può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

#### Articolo 5 - Determinazione del canone, della tariffa e del valore

1. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune per ciascun anno solare o frazione di anno di durata dell'occupazione in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico ed è graduato a seconda dell'importanza della località dove è ubicata l'occupazione e in base ai parametri indicati al successivo articolo 6.
2. La consistenza da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare.  
In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.
3. Le tariffe sono deliberate con atto della Giunta, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
4. Il canone concessorio non ricognitorio è compatibile con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente.  
Ferma restando la debenza del canone per l'intero ammontare, dalla misura complessiva della T.O.S.A.P. va detratto l'importo del canone riscosso per la medesima occupazione.
5. Per l'occupazione con pozzetti, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie, parcometri, sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico, in qualunque materiale realizzato, la consistenza è calcolata per numero di impianto ed in misura fissa.

#### Articolo 6 - Calcolo della tariffa

1. La tariffa (T) da applicare è determinata secondo la seguente formula  $T=Tr*k1*k2*k3*k4$

##### 2. Tariffa di riferimento (Tr):

La tariffa di riferimento stabilita annualmente dalla Giunta per ciascuna delle tipologie di occupazione definite nell'elenco di cui all'allegato A al presente Regolamento, fatta salva nuova determinazione da parte del competente organo, è comunque aggiornata dopo il primo anno, in misura pari al 75% della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi a novembre dell'anno di riferimento rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente.

### 3. Parametro categoria stradale (k1)

È costituito dal coefficiente di valutazione economica come di seguito indicato. Il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione del canone, nelle seguenti categorie così come riportate nel regolamento comunale relativo alla TOSAP.

I categoria – CENTRO ABITATO: 1,10

II categoria – ZONA LIMITROFA: 1,05

III categoria – SOBBORGHIE E ZONE PERIFERICHE: 1,00

IV categoria – FRAZIONI: 0,95

### 4. Parametro durata temporale occupazioni (k2)

È costituito dal coefficiente determinato in relazione alla durata dell'occupazione permanente come segue:

Occupazioni di durata anni 1: 1,10

Occupazioni di durata fino ad anni 5: 1,05

Occupazioni di durata oltre 5 anni: 1,00

### 5. Parametro economico (k3)

È costituito dal coefficiente applicabile alle singole tipologie occupazionali in relazione al valore economico complessivamente risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione rilasciato dall'Ente, valore determinato con riferimento al vantaggio che al titolare ne deriva sulla base dei ricavi annui verificatisi nell'anno precedente, come segue:

Fino a 1 milione di Euro: 1,10

Da 1 milione fino a 2 milioni di Euro: 1,20

Oltre 2 milioni di Euro: 1,30

Per il primo esercizio il parametro economico si applica in base ad una stima comparata dei ricavi per attività omologhe, salvo conguaglio entro il termine per il versamento dell'annualità successiva.

### 6. Parametro di interferenza (k4)

È costituito dal coefficiente determinato in relazione al grado di interferenza sulla viabilità e/o su ogni altro servizio pubblico comunale secondo la seguente distinzione:

- con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi: 1,10

- senza allocazione stabile di strutture ed impianti fissi: 1,05

- di infrastrutture/sottosuolo comunali mediante condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche: 1,00.

## **Articolo 7 - Valore occupazione e unità di misura**

1. Il valore (V) viene attribuito con riferimento alla singola tipologia di occupazione come da classificazione di cui all'allegato "A" al presente Regolamento in base all'unità di misura espressa mediante le seguenti abbreviazioni:

MQ. = METRI QUADRATI

ML. = METRI LINEARI

CAD. = CADAUNO

PL= PALO

## **Articolo 8 - Canone di concessione non ricognitorio (CCNR) modalità di calcolo**

1. L'importo del canone è costituito dal prodotto fra la tariffa (T) applicabile come determinata secondo l'art. 6 e il valore (V) dell'occupazione descritto all'art. 7  
 $CCNR = (T \times V)$ .

2. Nell'ipotesi in cui la determinazione del canone calcolato sulla base del procedimento sopra descritto non corrisponda ai generali interessi ed esigenze di socialità dell'Ente, il concedente può assumere ulteriori specifici elementi valutativi della fattispecie da assoggettare all'applicazione del canone.

## **Articolo 9 - Pagamento del canone non ricognitorio**

1. Il Canone può essere riscosso direttamente dal Comune oppure, se consentito dalle norme di tempo in tempo vigenti, per il tramite di Concessionario della riscossione, iscritto all'Albo previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/97 e s.m.i. dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.
2. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato prima del rilascio, da parte del competente ufficio, del provvedimento di concessione o autorizzazione, che dovrà contenere l'indicazione della debenza e della misura del canone.
3. Il settore competente al rilascio dell'atto di concessione è tenuto a darne tempestiva comunicazione al soggetto gestore delle entrate, anche mediante collegamenti telematici.
4. Il soggetto gestore delle entrate provvede ad inviare al titolare del rilasciando titolo concessorio un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la tariffa corrispondente e l'importo complessivamente dovuto.
5. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve essere versato entro il 30 aprile di ogni anno.
6. Per il primo anno di occupazione il canone è dovuto per dodicesimi in rapporto ai mesi di effettiva occupazione decorrenti dalla data di inizio occupazione obbligatoriamente indicata nell'atto di concessione/contratto/convenzione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.
7. Nel caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione di occupazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.
8. Dopo il primo anno, il canone non ricognitorio sarà annualmente aggiornato in misura pari al 75% della variazione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, fatta salva la prerogativa di revisione delle tariffe riservata all'organo comunale competente.

### **Articolo 10 - Accertamento, sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il Comune, o il soggetto gestore dell'entrata, invia al soggetto obbligato uno specifico avviso con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
2. La notifica dei predetti avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
3. Per omesso, parziale o tardivo, pagamento del canone o di singole rate si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dello stesso oltre agli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

### **Articolo 11 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14/04/1910 n. 639, oltre alle procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602 in quanto compatibili.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario.
3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

### **Articolo 12 - Rimborsi**

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

### **Art. 13 - Occupazioni abusive**

1. Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%.
2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

#### Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Allo scopo di semplificare le procedure amministrative, la richiesta di concessione presentata ai sensi dell'art. 12 del regolamento comunale per l'applicazione T.O.S.A.P. è valida anche ai fini dell'applicazione del canone non ricognitorio
2. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
3. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento.
4. In sede di prima applicazione, il termine per il pagamento del Canone è fissato, in deroga a quanto previsto dall'art. 9 punto 5, al 30/10/2016.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
6. A norma dell'articolo 53, co. 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

## All. A - Tipologie di concessione

<b>TIPOLOGIA</b>			
<b>1</b>	<b>Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all'erogazione di servizi di qualunque natura</b>	<b>valore</b>	<b>unità</b>
1.1	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di acqua e fognarie	€ 1,2	ml
1.2	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di gas	€ 1,4	ml
1.3	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di energia elettrica	€ 1,4	ml
1.4	Condutture sotterranee e impianti relativi a linee telefoniche e dati e simili	€ 1,4	ml
1.5	Altre condutture e impianti di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti	€ 1,4	ml
1.6	Pozzetti, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie, parcometri e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico.	€ 20,00	cad.
1.7	Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate.	€ 10,00	cad.
1.8	Tralicci di elettrodotto, telefonia mobile, cabine telefoniche ed elettriche	€ 500,00	cad.
1.9	Aree adibite a parcheggio a pagamento	€ 20,00	mq